

366

cl

0

27 gennaio 2021

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Gentile Signora
Karin Keller-Sutter
Consigliera federale
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Palazzo federale Ovest
3003 Berna

invio per email: egba@bj.admin.ch

Procedura di consultazione concernente la revisione dell'ordinanza sul registro fondiario. Numero AVS nel registro fondiario e ricerca di fondi su scala nazionale

Stimata Consigliera federale,
Gentili Signore ed egregi Signori,

abbiamo ricevuto la documentazione relativa alla summenzionata procedura di consultazione e vi ringraziamo per averci fornito la facoltà di esprimere in questa sede le nostre considerazioni in merito.

PREMESSA

Il progetto di modifica dell'Ordinanza sul registro fondiario (AP-ORF) persegue l'obiettivo di concretizzare e precisare i nuovi artt. 949b e 949c CC (RU 2018 4017), nel senso che tutti i titolari di diritti iscritti a Registro fondiario debbano essere identificabili in base al numero AVS, inclusi i beneficiari di diritti reali limitati e i creditori pignorati. Si tratta sostanzialmente del corrispondente del numero IDI per le persone giuridiche (artt. 51 cpv. 1 lett. b, rispettivamente 90 cpv. 1 lett. b ORF). Ciò presuppone l'introduzione generalizzata del numero AVS onde permettere la loro identificazione oltre a quanto già oggi prescritto dagli artt. 51 cpv. 1 lett. a, rispettivamente 90 cpv. 1 ORF. Pertanto, tale dato è destinato a essere integrato in un apposito registro ausiliario (identificatore di persone ai sensi dell'art. 23a AP-ORF). A far capo dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni ciò avverrà in una prima fase al momento del trattamento delle nuove notificazioni e, in seguito, gradualmente per tutti gli altri titolari iscritti con relativo aggiornamento periodico. In linea di massima i dubbi correlati alla protezione dei dati e alla ripartizione dei costi e delle competenze appaiono debitamente affrontati, come pure le difficoltà tecniche sollevate a suo tempo dal gruppo di lavoro designato *ad hoc*. Si pensi in particolare al rischio di sovraccarico dei sistemi cantonali tramite l'utilizzo di un indice di ricerca criptato. Si rileva tuttavia come permangano diversi aspetti ancora da chiarire o da puntualizzare.

1. Rispetto dei termini di implementazione (art. 164a e art. 164b AP-ORF)

In Ticino è stato avviato recentemente il progetto di sostituzione dell'attuale programma informatico SIFTI in uso presso il settore del registro fondiario appalesatosi oramai obsoleto, la cui tempistica è ancora incerta. Si stima che occorrano almeno 5 anni prima che la nuova soluzione informatica possa risultare completamente introdotta e operativa. Ciò significa che, per rispettare i termini dettati dagli artt. 164a cpv. 2 e 164b cpv. 1 AP-ORF, occorrerebbe eseguire ulteriori modifiche dell'attuale programma SIFTI. Non essendo il numero AVS gestito dalla soluzione informatica oggi in uso, basata su tecnologie datate e modificata a più riprese nel corso degli anni, è importante evitare di procedere a ulteriori adeguamenti. Il rischio di sovraccarico e quindi di blocco del sistema informatico risulta infatti concreto ed elevato.

Il Canton Ticino chiede pertanto alla Confederazione di predisporre una deroga ai termini assegnati di implementazione, giustificata dall'introduzione del nuovo programma informatico attualmente allo studio che, in quanto prevedibilmente già utilizzato in altri Cantoni, sarà già predisposto all'introduzione del numero AVS e alla trasmissione di dati all'indice di ricerca del servizio di ricerca di fondi. Si prospettano infatti ulteriori modifiche al modello dati eGRISMD e delle interfacce IEDRF (artt. 8 e 10 dell'Ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS sul registro fondiario - OTRF - del 28 dicembre 2012). I registri ausiliari SIFTI dovranno soddisfare i requisiti dell'art. 90 cpv. 1 lett. a ORF avuto riguardo alle esigenze dell'art. 23a AP-ORF; in base all'art. 23b AP-ORF si prevedono nuove interfacce con l'Ufficio centrale di compensazione (UCC) e verifiche periodiche quo alla correttezza del numero AVS con conseguente inevitabile accavallamento con il divisato progetto di sostituzione e un impiego di risorse e di tempo considerevoli. A dipendenza di quando entrerà in vigore la modifica dell'ORF, ribadiamo che vi è quindi il concreto rischio che il Canton Ticino non sia in grado di rispettare le scadenze indicate agli artt. 164a e 164b AP-ORF. Malgrado nel rapporto esplicativo si riconosca che le tecnologie utilizzate per la tenuta dei registri fondiari non siano uniformi in tutti i Cantoni, si constata come non è prevista alcuna possibilità di una deroga, qui postulata. Non sono inoltre chiare le conseguenze in caso di mancato rispetto dei termini assegnati. Realisticamente l'uso operativo del numero AVS potrebbe venire avviato in Ticino al più presto nel 2025, ossia con due anni di ritardo rispetto ai tempi previsti a oggi. Circostanza che ci vede costretti sin d'ora a postulare la predetta deroga *quo* alle scadenze stabilite.

2. Coordinamento delle procedure ex art. 164a e art. 164b AP-ORF

Secondo l'art. 164b cpv. 2 AP-ORF i Cantoni devono effettuare entro un anno dall'entrata in vigore della modifica dell'ORF la trasmissione iniziale dell'intero complesso di dati di cui all'art. 34b cpv. 4 AP-ORF relativo all'indice di ricerca del servizio di ricerca di fondi. Tra i dati enumerati all'art. 34b cpv. 4 AP-ORF figura anche il numero AVS per le persone fisiche (lett. b). Il termine di un anno tuttavia mal si concilia con la tempistica di cui all'art. 164a AP-ORF.

Inoltre l'abilitazione alla ricerca su scala nazionale tramite SIFTI comporta una verifica dell'interfaccia IEDRF e la fornitura dei dati necessari all'indice di ricerca secondo i requisiti dell'art. 34b cpv. 4 AP-ORF. Le ricerche in SIFTI non potranno essere effettuate sulla scorta del numero AVS. Gli adattamenti necessari sono destinati a comportare un

dispendio di risorse e di tempo non indifferenti venendo anche qui a sovrapporsi con il progetto cantonale per la sostituzione di SIFTI. Se si rispetteranno i tempi previsti, si potrebbe stimare ottimisticamente il decollo operativo dei servizi per la ricerca su scala nazionale entro il 2025. Da qui la necessità di ottenere una deroga ai termini assegnati.

3. Coordinamento tra le fonti e documenti giustificativi (art. 23c e art. 51 cpv. 1 lett. a AP-ORF)

Secondo l'art. 23c cpv. 1 e 2 AP-ORF l'Ufficio del registro fondiario attribuisce il numero AVS durante la procedura di trattamento, interrogando le fonti di dati indicate all'art. 23b AP-ORF, ossia il registro degli assicurati tenuto dall'Ufficio centrale di compensazione (UCC) oppure altri servizi che l'UCC giudica sufficientemente sicuri. Se, consultando queste fonti, l'URF non può identificare l'interessato, effettua altri accertamenti secondo l'art. 23c cpv. 3 AP-ORF. In particolare esso può contattare l'interessato per avere altre informazioni utili all'identificazione del numero AVS. Questa procedura prevede quindi la collaborazione dell'interessato a titolo sussidiario. Nel contempo, in virtù del nuovo art. 51 cpv. 1 lett. a AP-ORF, ai documenti giustificativi vanno allegati la copia del passaporto o della carta d'identità (cifra 1), una copia del certificato AVS (cifra 2) oppure una dichiarazione scritta indicante, fra l'altro, il numero AVS (cifra 3). Sembrerebbe quindi che il richiedente debba obbligatoriamente trasmettere anche il certificato AVS o una dichiarazione analoga, ancorché non è chiaro se questi tre documenti siano elencati in via alternativa oppure se la cifra 1 (documento di identità) sia da intendere di natura cumulativa alla cifra 2 (certificato AVS) o alla cifra 3 (dichiarazione). Inoltre, dal rapporto esplicativo a pag. 20, sembrerebbe che l'interessato abbia la facoltà di decidere se inviare il certificato AVS (vedi 2 § ad art. 51 AP-ORF). Trattasi di una questione meramente pratica, ma si ritiene opportuno chiarire quali documenti possano essere richiesti dall'URF in occasione della procedura di trattamento di una nuova iscrizione, per evitare che un interessato possa opporsi alla produzione di documenti giustificativi. In particolare occorre precisare se l'URF possa pretendere che l'interessato/richiedente trasmetta sistematicamente il certificato AVS o la dichiarazione ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 lett. a cifra 3 AP-ORF, rispettivamente se debba esigerlo solo nel caso in cui non riesca ad identificare il numero AVS con gli altri dati a sua disposizione. Si ritiene quindi consigliabile inserire in maniera più esplicita nella norma l'obbligo per il richiedente di trasmettere, oltre al documento di identità, anche il certificato AVS o il numero AVS tramite dichiarazione scritta. Questo modo di procedere consentirebbe all'URF di avere ulteriore conferma quo alla corretta attribuzione del numero AVS dopo la consultazione delle fonti di dati di cui all'art. 23b AP-ORF.

4. Distruzione del documento di identità (art. 51 cpv. 1 lett. a AP-ORF)

La modifica dell'ORF non prevede più l'obbligo di distruzione della copia del passaporto o della carta di identità (cfr. art. 51 cpv. 1 lett. a ORF), in quanto criticato nella dottrina e nella prassi (cfr. pag. 20 in fine del rapporto esplicativo). Non è chiaro se questo comporta, *a contrario*, l'obbligo di conservazione dei documenti di identità oppure se viene lasciata facoltà decisionale in materia agli URF. Parimenti, nel caso in cui venissero allegati i certificati AVS, non è evidente se occorra conservare anche questi ultimi per cui si chiede di fugare tali incertezze.

5. Annotazione in caso di assenza di numero AVS (art. 23c cpv. 5 AP-ORF)

Secondo l'art. 23c cpv. 5 AP-ORF, se l'URF non può identificare la persona in modo sufficientemente sicuro o attribuirle un numero AVS, lo annota nel registro degli identificatori di persone. Il rapporto esplicativo indica a pag. 12 che non è esclusa l'attribuzione del numero AVS in un secondo momento. Non è tuttavia chiara la procedura dell'attribuzione successiva e, meglio, se la stessa debba avvenire su iniziativa dell'URF, tramite modifica automatica a seguito di aggiornamento dati da parte dell'UCC o altro *modus operandi*. È quindi opportuno indicare la via da seguire.

6. Accesso ai dati del RF, autorità abilitate (art. 34e cpv. 1, 3 e 4 AP-ORF)

Stando all'AP-ORF sembra competere all'autorità federale (Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario - UFRF), il compito di designare le autorità abilitate ad accedere al sistema di ricerca (rapporto esplicativo, ad art. 34d pag. 16). Esso può pure estendere su richiesta il novero di dati disponibili. Il progetto di norma non contempla una definizione precisa in punto ai criteri onde stabilire le autorità alle quali si fa riferimento. In tal modo si rischia di attribuire all'UFRF ampio margine discrezionale; si pensi in proposito esemplarmente a operatori vari in campo economico, notai, etc., senza tener conto delle prerogative e regolamentazioni cantonali. Si postula pertanto al riguardo l'allestimento di elenchi resi pubblicamente accessibili previa consultazione con i cantoni, e di evitare una gestione eccessivamente centralizzata espungendo o perlomeno restringendo la delega all'UFRF relativa all'estensione dei dati disponibili.

7. Sistema di finanziamento (art. 34h AP-ORF)

Il progetto prevede che il sistema di ricerca centralizzato venga sviluppato e gestito a cura e a spese della Confederazione, pur implicando il relativo adattamento dei costi supplementari per i Cantoni (cfr. rapporto esplicativo pto 5.2) e che l'Autorità federale fatturi poi i costi della ricerca al Cantone interessato sulla scorta di una formula di cui all'art. 34h cpv. 2 AP-ORF. Non è previsto un conteggio separato e dettagliato. In tal modo i Cantoni potranno vedersi astretti a mettere a disposizione gratuitamente i loro dati al sistema centrale e ad assicurare l'adattamento dei propri sistemi oltre a garantire un costante supporto tecnico (art. 34c cpv. 2 AP-ORF), trovandosi poi impediti a rivalersi sul richiedente. Pertanto si chiede che il meccanismo proposto venga corretto nel senso di fatturare i relativi costi direttamente all'interessato.


CONCLUSIONE

Al di là di questioni prettamente pratiche facilmente risolvibili, il Consiglio di Stato del Canton Ticino tiene qui a ribadire che l'attuale sostituzione del programma informatico per il settore del registro fondiario impone una deroga particolare ai termini previsti agli artt. 164a e 164b AP-ORF. Diversamente, la modifica ulteriore del vecchio applicativo informatico esistente SIFTI che s'imporrebbe per rispettare i termini auspicati per

l'implementazione del numero AVS, potrebbe comportare – vista la vetustà dell'applicativo informatico – il sovraccarico e quindi il blocco del sistema.

Certi che la nostra richiesta e le relative considerazioni possano trovare la debita attenzione, ci pregiamo di esprimere i sensi della nostra massima stima.

Il Presidente:



Norman Gobbi

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch);
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch);
- Centro sistemi informativi (csi@ti.ch);
- Incaricato cantonale della protezione dei dati (giordano.costa@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.